

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Montagna

## **Regolamento per la disciplina e la gestione delle “sponsorizzazioni”**

# Indice

**Articolo 1 - Finalità e principi**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Conflitto d'interesse**

**Articolo 4 - Contratto di sponsorizzazione**

**Articolo 5 - Scelta dello sponsor**

**Articolo 6 - Formazione ECM  
Campagne Informative, Progetti di ricerca, studio e fornitura di beni**

**Articolo 7 - Partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, in qualità di docente, moderatore o relatore ad attività di tipo scientifico e convegnistico**

**Articolo 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

**Articolo 9 - Recesso**

**Articolo 10 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni**

**Articolo 11 - Inadempienze**

**Articolo 12 - Tutela dei marchi**

**Articolo 13 - Responsabilità**

**Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

**Articolo 15 - Clausole generali di rinvio**

## **Articolo 1**

### **Finalità e principi**

Con il presente Regolamento ATS della Montagna (di seguito ATS) intende disciplinare le condizioni e le modalità operative inerenti l'istituto della "sponsorizzazione" nei seguenti ambiti:

- formazione ECM;
- campagne informative, progetti di ricerca, studi e fornitura di beni;
- partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito – in qualità di docente, moderatore o relatore - ad attività di tipo scientifico e convegnistico.

Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare ad ATS la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché l'osservanza dei principi in materia di anticorruzione, trasparenza e conflitto di interessi.

La "sponsorizzazione" deve favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di maggiori economie e il miglioramento qualitativo dei servizi istituzionali prestati.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento:

- \* per "**sponsee**" si intende l'ATS, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula del contratto di sponsorizzazione;
- \* per "**sponsor**" si intende il soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, purché costituita con atto notarile, che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ATS;
- \* per "**sponsorizzazione**" si intende ogni corrispettivo, prefissato e determinato, proveniente ad ATS da parte di terzi sotto forma di denaro, beni e/o servizi e/o ogni altra utilità che si dovesse ritenere opportuna;
- \* per "**contratto di sponsorizzazione**" si intende un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ATS ("sponsee"), nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali come sopra meglio precisate, offre ad un terzo ("sponsor") la possibilità:
  - di promuovere, in appositi e predefiniti luoghi e/o spazi pubblicitari e/o altri veicoli di trasmissione del messaggio pubblicitario (es. volantini, manifesti, brochure e altri atti e documenti della stessa purché non aventi valore di certificazione legale o medico-legale) ricavati nell'ambito delle strutture dell'ATS, il proprio nome e/o la ragione sociale, il logo, il marchio, ovvero prodotti e/o servizi, offerte commerciali, anche di terzi inserzionisti;
  - di conseguire una positiva proiezione di ritorno e dunque un beneficio di immagine; il tutto a fronte dell'obbligo assunto da parte dello sponsor di erogare un corrispettivo, prefissato e determinato, sotto forma di denaro, beni e/o servizi e/o ogni altra utilità che si dovesse ritenere opportuna ed eventualmente anche sotto forma di lavori o anche solo utili all'ATS;
- \* per "**luogo o spazio pubblicitario**" si intende il luogo e/o lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ATS per la pubblicità dello sponsor;
- \* per "**manifestazione di interesse**" la comunicazione fatta all'ATS da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.

### **Articolo 3** **Conflitto d'interesse**

L'ATS non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso. Gli elementi che possono causare conflitti di interesse rappresentano causa di esclusione delle proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di mancata valutazione delle stesse in relazione a manifestazioni di interesse spontanee.

L'ATS non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali conflitti di interesse:

- a) qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con ATS;
- b) qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizio, un esecutore di lavori con il quale ATS ha in corso un rapporto contrattuale, selezionato dall'ATS con le procedure previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a meno che la sponsorizzazione non sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro;
- c) qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite o abbia contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione dello stesso.

### **Articolo 4** **Contratto di sponsorizzazione**

La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto – atipico, di natura onerosa e a prestazioni corrispettive – i cui aspetti generali sono disciplinati dalle norme del Codice Civile in materia di contratti.

Contenuti minimi del contratto:

- oggetto della sponsorizzazione;
- diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario;
- durata della sponsorizzazione;
- corrispettivo della sponsorizzazione;
- obblighi, eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor;
- clausole di tutela rispetto a eventuali inadempienze.

Il contratto di sponsorizzazione quale contratto a titolo oneroso il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 si sostanzia in una obbligazione di mezzi e non di risultato; lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso.

### **Articolo 5** **Scelta dello sponsor**

La scelta dello sponsor, di norma, è effettuata mediante una pubblica selezione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l'oggetto e/o le iniziative da offrire ai potenziali

sponsor, le modalità e termini entro i quali i terzi possono manifestare all'ATS l'interesse e la volontà di attivare spontaneamente contratti di sponsorizzazione.

L'art. 19 del D.Lgs 50/2016 prevede al comma 1 che: *“..L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80”*.

Tale modalità, in conformità a quanto previsto dalla Linee guida in materia di sponsorizzazioni di Regione Lombardia di cui alla nota G1.2019.0002949 del 24/01/2019, deve essere prevista anche per eventi di valore inferiore,

Qualora un soggetto faccia spontaneamente pervenire una proposta di sponsorizzazione, finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l'ATS, valutata l'opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi e fini istituzionali nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è comunque tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

### **Articolo 6** **Formazione ECM** **Campagne Informative, Progetti di ricerca, studio e fornitura di beni**

In merito all'istituto delle sponsorizzazioni nei seguenti settori:

- formazione ECM;

- campagne informative, progetti di ricerca, studi e fornitura di beni;

si rinvia a quanto previsto dalle “Linee Guida in materia di sponsorizzazioni” del 24/01/2019 n. G1.2019.0002949 di Regione Lombardia.

### **Articolo 7** **Partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito,** **in qualità di docente, moderatore o relatore ad attività di tipo scientifico e convegnistico**

In merito alla partecipazione del personale a congressi o eventi sponsorizzati, si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento dell'ATS in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

### **Articolo 8** **Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

L'ATS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'Agenzia;

- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative o una lesione della propria dignità;
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

- prodotti farmaceutici e dispositivi medici in senso stretto;
- prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- servizi di onoranze funebri;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono altresì inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

In ogni contratto di sponsorizzazione stipulato con ATS deve essere prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell'ATS, rechi danni all'immagine della stessa oppure non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'ATS deve attenersi, fermo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

## **Articolo 10**

### **Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni**

Le somme incassate da ATS mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nell'avviso, così come meglio definite nei singoli contratti.

I suddetti proventi debbono sempre e comunque essere finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati e alla riduzione delle spese.

Le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento di altre iniziative di cui sarà data apposita rendicontazione e pubblicizzazione.

## **Articolo 11**

### **Inadempienze**

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo da parte dello sponsor sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

## **Articolo 12**

### **Tutela dei marchi**

I contratti di sponsorizzazione stipulati da ATS conterranno necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'ATS può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

### **Articolo 13**

#### **Responsabilità**

ATS in qualità di sponsee è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

### **Articolo 14**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.12 e seguenti del Regolamento dell'UE n. 2016/679.

I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento, del contratto di sponsorizzazione e/o nei casi previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 15**

#### **Clausole generali di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.